



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA U-HPLC/MS/MS – TRIPLO QUADRUPOLO
PRESSO IL LABORATORIO ARPAS DI SASSARI
CIG 9470539803**

Protocollo Interno N. 4163/2022 del 03-11-2022
Allegato 3 - Class. T.II - Copia Documento

ARPAS

Sommario

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.	IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO	3
3.	SPECIFICHE TECNICHE	3
4.	PRESTAZIONI RICHIESTE	4
5.	GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	4
6.	LUOGO DI CONSEGNA E TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA	5
7.	VARIAZIONI CONTRATTUALI	6
8.	VALIDITÀ DEI PREZZI	6
9.	GARANZIA DEFINITIVA	6
10.	SUBAPPALTO	7
11.	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	7
12.	STIPULA DEL CONTRATTO	8
13.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
14.	RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL FORNITORE	9
15.	CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE	9
16.	FORNITURE RIFIUTATE	10
17.	SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE – PROROGA E SOSPENSIONE	10
18.	PENALI E CLAUSOLE SANZIONATORIE	10
19.	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA	11
20.	PAGAMENTI	11
21.	SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	12
22.	RITARDO NEI PAGAMENTI	12
23.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	13
24.	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
25.	PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	13
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE	14
27.	ACCORDO BONARIO	15
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
29.	DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	15
30.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	15

Premessa

Il presente capitolato e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto così come gli eventuali chiarimenti e rettifiche inviati dalla stazione appaltante nel corso della procedura di appalto.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di un sistema U-HPLC/MS/MS – triplo quadrupolo, presso il laboratorio ARPAS di Sassari.
2. L' appalto di cui trattasi è di seguito dettagliato:

SISTEMA U-HPLC/MS/MS – triplo quadrupolo	
DESTINAZIONE FORNITURA	LABORATORIO DI Sassari - Via Rockefeller 58/60, Sassari (SS)
CPV	38432200-4 "Cromatografi", 38433100-0 "Spettrometri di massa"
IMPORTO MASSIMO (IVA esclusa)	€ 266.500,00 Di cui € 330,00, quali costi sicurezza rischi da interferenza

3. La fornitura include il trasporto, l'installazione e il montaggio della strumentazione in oggetto, ed il servizio di assistenza e manutenzione Full Risk per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla certificazione della verifica di conformità/regolare esecuzione.

4. Le specifiche tecniche e prestazionali sono dettagliatamente descritte nella scheda tecnica allegata, cui si rimanda espressamente.

2. IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO

1. L'importo posto a base di gara per l'appalto di cui trattasi è pari a complessivi € 266.500,00 al netto di IVA, di cui € 330,00 quali costi per la sicurezza per rischi da interferenza.

2. L'esatto corrispettivo è quello di aggiudicazione dell'appalto, determinato da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario e contrattualmente pattuito.

3. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione della fornitura s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato e relativo allegato. Pertanto, nessun compenso ulteriore è dovuto né può essere richiesto e/o preteso per forniture, lavori e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 commi 4, 10 e 16 del Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "Codice"), il valore massimo stimato per il presente appalto di fornitura è pari a € 266.500,00 calcolato con il metodo di cui al comma 4 dell'art. 35 dello stesso Codice, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e incluse opzioni.

3. SPECIFICHE TECNICHE

1. Le specifiche tecniche dello strumento sono contenute nel documento "Allegato A1 - SISTEMA U-HPLC/MS/MS – triplo quadrupolo", che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

2. La strumentazione fornita deve essere nuova di fabbrica, priva di vizi ed idonea ad espletare le funzioni che le sono proprie.

3. La strumentazione dovrà essere fornita in configurazione tale da essere immediatamente operativa, pertanto completa di qualsiasi parte, accessorio o dispositivo anche non espressamente citato nell'allegato

di cui sopra, che la rendano atta a tale scopo. Inoltre, deve essere corredata da manuali d'uso redatti in lingua italiana.

4. L'aggiudicatario deve garantire tutte le attività connesse alla fornitura di cui trattasi, quali a titolo esemplificativo: trasporto, consegna al piano, montaggio, posizionamento in loco, raccolta differenziata smaltimento imballi, ecc.

5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara e dalle norme applicabili.

4. PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Nel prezzo offerto sono comprese le attività e le seguenti prestazioni specifiche, nessuna esclusa:

- a) La fornitura e la posa/installazione/montaggio a perfetta regola d'arte dei beni nel rispetto delle prescrizioni di cui alla scheda tecnica (Allegato A1) e dell'elenco delle prestazioni tutte, inclusa la garanzia di mesi 24, con servizio di manutenzione full risk, per la strumentazione fornita.
- b) Il trasporto fino al luogo di consegna e l'allocazione dei beni nei locali indicati, compresi carico, scarico, sollevamento, anche in edifici a più piani, da eseguirsi secondo le indicazioni del direttore dell'esecuzione o del referente tecnico.
- c) Gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi. Nel caso in cui gli imballaggi debbano essere smaltiti in loco, questi dovranno essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali omogenei al fine di agevolare la corretta raccolta differenziata e l'avvio al riciclo.
- d) La predisposizione di tutti gli allacciamenti, eventualmente necessari al funzionamento dello strumento, alla rete elettrica, gas, acqua, scarico, aerazione, ed altri fino alle prese esistenti che siano a parete, pavimento o a soffitto. Sono compresi nel prezzo tutti i materiali occorrenti a completare il lavoro a regola d'arte. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti da personale specializzato nel settore e nel pieno rispetto delle norme vigenti.
- e) La consegna di tutte le dichiarazioni di conformità e certificazioni di legge relativi ai prodotti forniti, attestanti il rispetto della normativa vigente.
- f) La verifica di sicurezza elettrica (VSE).
- g) L'installazione e la configurazione degli eventuali personal computer a supporto dello strumento, previo accordo con il Servizio sistema informativo ed informatico dell'Agenzia in merito agli eventuali accessi di rete e alle policy di sicurezza da rispettare.
- h) Specifica formazione degli operatori con training tecnico applicativo da effettuarsi presso la sede di installazione e i cui contenuti e durata minima sono indicati nell'allegato A1.
- i) Messa a regime e collaudo della strumentazione.
- j) Tutte le ulteriori prestazioni occorrenti ad un perfetto funzionamento a regola d'arte della fornitura.

5. GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

1. Il fornitore s'impegna alla garanzia, manutenzione ed assistenza dei beni forniti per un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura o di regolare esecuzione. La garanzia deve comprendere, oltre che i costi completi d'intervento, anche la copertura di tutte le componenti dello strumento, dei dispositivi ad esso collegato, del PC e del software. Essa copre vizi e difetti di funzionamento e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il bene è destinato.

2. Nell'ambito del periodo di garanzia, deve essere garantito un numero illimitato di interventi correttivi e tutte le parti di ricambio eventuali necessarie al ripristino della funzionalità. Il fornitore dovrà garantire tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura, nessuna esclusa, del relativo hardware e del software; tutte le sostituzioni di parti difettose con ricambistica, senza alcuna spesa aggiuntiva; compresi gli eventuali costi vivi (trasferta, diaria, chilometri), mano d'opera e/o i ricambi di componenti elettronici, meccanici per il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura.

3. Il fornitore, pertanto, è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Il servizio

d'assistenza è garantito completamente gratuito e deve essere concluso, con la risoluzione dei difetti segnalati, entro giorni 5 dalla richiesta.

4. Qualora, il fornitore entro i suddetti termini non abbia adempiuto ai suoi obblighi, l'Amministrazione committente ha facoltà di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo al fornitore, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, ove applicabile, "Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi". La mancata costituzione della predetta garanzia bancaria o polizza assicurativa comporta il mancato svincolo della cauzione definitiva.

6. Tutti gli interventi sulla strumentazione, effettuati in regime di garanzia (compresi i diritti di chiamata e le spese di trasferta del personale incaricato), fatto salvo la sostituzione completa del bene, dovranno essere eseguiti possibilmente presso la struttura di ubicazione, con l'impiego di personale qualificato e con tempi di intervento, non superiori ai 5 giorni lavorativi dalla segnalazione alla ditta aggiudicataria. Nel caso fosse necessario riparare il bene nella sede del fornitore, le spese di imballaggio e trasporto sono a carico dell'aggiudicatario.

7. Nel periodo di garanzia dovrà essere assicurato il mantenimento delle prestazioni strumentali dichiarate e riscontrate durante la verifica di conformità della fornitura e l'aggiudicatario dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie a conseguire tale risultato.

8. Per quanto non indicato nel presente documento, si rinvia all'allegato A1.

6. LUOGO DI CONSEGNA E TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1. La consegna e installazione al piano dovrà avvenire nell'orario intercorrente tra le h. 9,00 e le h. 13,00, escluse le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell'orario da concordare con il laboratorio destinatario della merce.

2. La consegna al piano dovrà essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore, presso la seguente sede ARPAS.

Laboratorio di Sassari, via Rockefeller, 58/60 - Sassari (SS) – Piano I, Stanza 14C

3. Salvo causa di forza maggiore, la consegna e l'installazione dovranno essere completate entro 90 giorni, calcolati a partire dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto (cfr. cap. 13).

4. La verifica di conformità e la formazione specialistica dovranno essere completate entro 60 giorni dalla data di installazione, conformemente a quanto precisato nell'allegato A1.

5. Il fornitore ha il dovere di eseguire la fornitura con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza comprometterne l'ottimale esecuzione.

6. Il termine di consegna/installazione per la strumentazione costituita da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate e poste in opera e siano state presentate tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.

7. Le modalità e le tempistiche di consegna devono comunque essere concordate con il direttore dell'esecuzione. È onere del fornitore comunicare al direttore dell'esecuzione l'avvenuta ultimazione della fornitura per la successiva verifica di conformità/collaudo in contraddittorio.

8. Il Direttore dell'esecuzione, entro 15 giorni dal positivo superamento della verifica di conformità, emette il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità.

7. VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse, se richieste dalla stazione appaltante, nelle ipotesi e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 106 del Codice, fermo restando che le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto stesso.

8. VALIDITÀ DEI PREZZI

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore dal presente capitolato e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ed il fornitore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

2. Per quanto compatibili con il contratto di fornitura in oggetto, si applicano le disposizioni normative in materia di revisione dei prezzi.

9. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 103 del Codice a presentare una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24/02/1998, n. 58, a scelta dell'offerente e con le modalità di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
- il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione è determinato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.

2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento.

3. L'amministrazione ha il diritto di avvalersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'aggiudicatario all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

6. Si rinvia alla Black list dei soggetti prestatori di garanzie in via professionale predisposta dalla Regione Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del Territorio ai sensi della L.R. n. 5/2016 del 11.04.2016, D.G.R. 38/11 del 30.09.2014, D.G.R. 11/18 del 11.03.2020 reperibile nel sito internet della Regione Sardegna <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=415618&v=2&c=110&t=1> contenente l'elenco dei soggetti esclusi dalla possibilità di rilasciare ulteriori garanzie a favore dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e società partecipate per la durata di 10 anni dal verificarsi di una delle circostanze elencate nell'art.16 della LR n.5/2016.

10. SUBAPPALTO

1. In ragione delle caratteristiche dell'appalto e dell'alto contenuto scientifico e tecnologico delle forniture nella fattispecie richieste, sono subappaltabili tutte le prestazioni che non comprendono la prestazione fornitura intesa come semplice vendita.

2. Conseguentemente, è autorizzato il subappalto esclusivamente in ordine alle restanti attività residuali correlate e connesse alla fornitura (*ad es. installazione, montaggio, e posa in opera*), ritenuta non appaltabile la prestazione principale costituita dalla fornitura dell'apparecchiatura strumentale.

L'aggiudicatario è quindi tenuto ad eseguire a propria cura la fornitura della strumentazione oggetto del contratto.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

4. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

5. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi citati, la stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

6. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di affidamento e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'affidamento ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

11. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

- le norme del Codice civile.

2. Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

12. STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:

- il Capitolato speciale d'appalto ed il relativo allegato A1 (allegati materialmente al documento contrattuale);
- l'Offerta economica dell'aggiudicatario (allegata materialmente al documento contrattuale);
- il DUVRI;
- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- altri eventuali allegati contrattuali.

4. La stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

5. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

13. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fornendo all'aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. In caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. e nel caso in cui a seguito della conclusione delle verifiche non sia possa dichiarare efficace l'aggiudicazione e procedere alla stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e si disporrà il mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL o per l'esecuzione delle prestazioni espletate su ordine del DEC”.

4. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'aggiudicatario.

5. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie ulteriori istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

6. Nel caso l'aggiudicatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

14. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. L'aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
2. Il fornitore deve provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di luogo di esecuzione del contratto, garantendo la disciplina ed il buon ordine nel luogo di esecuzione del contratto.
3. Il fornitore assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture.
4. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.lgs. 50/2016) ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Costituisce obbligo del fornitore adottare, nell'esecuzione delle forniture, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'aggiudicatario.
5. Al personale impiegato nella fornitura oggetto dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30 co. 4 D.lgs. 50/2016).
6. L'aggiudicatario si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente comma 5, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
7. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali, di cui al precedente comma 5, l'aggiudicatario si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori coinvolti nella commessa alle sopravvenute condizioni contrattuali.
8. È altresì obbligo dell'aggiudicatario rispettare gli impegni assunti in sede di appalto, relativamente ai requisiti di aggiudicazione predeterminati, per i quali lo stesso ha assunto formale impegno nei confronti della stazione appaltante.

15. CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

1. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati, di esaminare l'andamento della produzione dei beni in relazione ai tempi previsti per la consegna e di eseguire controlli e verifiche presso gli stabilimenti del fornitore, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto del capitolato tecnico e delle prescrizioni tecniche.
2. Il fornitore individua un referente operativo all'interno della propria organizzazione, quale unico riferimento per l'ARPAS, in ordine a richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Il nominativo di tale figura responsabile per l'esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'aggiudicatario), la qualifica e il recapito, sono indicati per iscritto all'ARPAS contestualmente all'avvio dell'appalto.
3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione committente.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d'incaricati del fornitore e del direttore dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, il fornitore non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.
6. L'obbligo di custodia dei beni forniti è trasferito all'Amministrazione committente contestualmente al rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura o di regolare esecuzione.

16. FORNITURE RIFIUTATE

1. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni del contratto.
2. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati. Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo.
3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, l'Amministrazione committente ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 10 giorni è applicata una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, salva diversa previsione pattuita in sede contrattuale. La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione.
4. L'Amministrazione committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.
5. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 18 del presente capitolato.

17. SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE – PROROGA E SOSPENSIONE

1. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'aggiudicatario costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
2. Nel caso di superamento del termine contrattuale, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna della fornitura, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
3. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.
4. Costituiscono eventuali motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione, laddove consentiti ed autorizzati compatibilmente con il cronoprogramma e i vincoli di spesa imposti dalla fonte di finanziamento specifica.
5. Il fornitore, in tali casi, deve dare comunicazione all'Agenzia, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP sentito il DEC, entro 5 giorni dal suo ricevimento.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato.
7. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del Codice, in combinato con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

18. PENALI E CLAUSOLE SANZIONATORIE

1. Le penali pecuniarie per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario sono commisurate ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 - bis del Codice;
2. Le penali sono determinate dal RUP, previa segnalazione del Direttore di esecuzione del contratto, in relazione agli eventuali inadempimenti o ritardato adempimento della fornitura e degli altri servizi connessi, in base all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
3. La gravità dell'inadempimento è commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.
4. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, fatte salve la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto e/o di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.
5. Per ogni giorno di ritardo rispetto la tempistica indicata al par. 6, sarà applicata una penale pari allo 0,8 per mille del valore netto contrattuale.

6. Il RUP, con la collaborazione del Direttore dell'esecuzione, formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 co. 3 D.lgs. 50/16 e art. 18 co. 3 DM 49/2018).

7. Il Direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

19. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il quale certifica che la fornitura sia stata realizzata ed eseguita nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, avvalendosi eventualmente di assistenti operativi all'uopo individuati presso le strutture laboratoristiche coinvolte.

2. La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell'art. 113-bis comma 3 del Codice.

3. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102 co. 3 D.lgs. 50/16). Il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 102 co. 2 del Codice).

4. Ai sensi dell'art. 113 bis co. 2 D.lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'aggiudicatario. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

5. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che i beni, forniti rispettivamente messi in opera in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale.

6. Qualora siano accertati dei vizi, le spese delle verifiche sono a carico del fornitore, in caso contrario il fornitore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il ripristino o sostituzione delle forniture eventualmente danneggiate ai prezzi contrattuali, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

7. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

8. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

9. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

10. Con l'emissione del certificato di verifica di conformità delle forniture o di regolare esecuzione, il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. c.c. 1490 per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dall'Amministrazione committente ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

11. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 102 co 5 del Codice).

20. PAGAMENTI

1. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'aggiudicatario; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

2. I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

3. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'aggiudicatario è tenuto all'emissione della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

5. La fattura emessa deve essere intestata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari ed alla Direzione Tecnico Scientifica – Servizio Rete Laboratori e misure in campo in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 e riportare obbligatoriamente i seguenti elementi: il numero di CIG; la causale; la struttura operativa presso la quale è stata eseguita la consegna; la tipologia e la quantità dei prodotti forniti; il Codice Univoco Ufficio di riferimento che verrà indicato nel Contratto; il riferimento ai relativi documenti di trasporto.

6. Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte dell'eventuale raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).

7. Fatte salve le circostanze contrarie e/o eccezionali connesse all'appalto specifico, in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., il pagamento delle forniture/servizi avverrà esclusivamente ad esito positivo dei controlli e ad avvenuta stipula del contratto.

21. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 del Codice).

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 co. 6 del Codice.

4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

22. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. I termini di pagamento sono sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'Agenzia.

2. Gli interessi non sono dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili al fornitore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

6. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

7. L'Agenzia verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

8. L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti.

9. L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di affidamento sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'aggiudicatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

24. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Il contratto, inoltre, si intende risolto di diritto:

- a) qualora l'esecutore violi anche uno solo degli obblighi previsti dal patto di integrità e codice di comportamento;
- b) qualora siano promosse contro l'Amministrazione da parte di terze azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

3. Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato al fornitore inadempiente. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 del Codice).

4. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. In caso di recesso sono pagate all'aggiudicatario le prestazioni regolarmente eseguite.

25. PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

1. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, ai sensi dell'art 48 commi 17 e 18 del Codice, valide anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e),:

- in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto;
- in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

3. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

4. Le previsioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. Il fornitore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve (di cui all'art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque la regolare fornitura.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla fornitura, il direttore dell'esecuzione o il fornitore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte. Il responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione, entro quindici giorni dalla comunicazione, impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore.

3. Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del responsabile del procedimento al fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti.

4. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni.

5. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'aggiudicatario.

6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'aggiudicatario ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

7. In caso di controversie persistenti tra l'Operatore economico Aggiudicatario e l'ARPAS, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

27. ACCORDO BONARIO

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 206 del D.lgs. 50/2016, per quanto compatibili con la tipologia di appalto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti.

29. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di ARPAS che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento in vigore presso l'ARPAS.

4. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver ricevuto dall'Agenzia copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna al fornitore un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni, disponendo, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'aggiudicatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

30. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di questo Capitolato speciale d'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e regionali in materia.

2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono inclusi negli oneri aziendali per la sicurezza quantificati dalla Ditta in sede di offerta.

3. Non sono riconosciuti all'operatore economico ulteriori indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.